

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 ottobre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0501

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1995, n. 6.

Disciplina delle manifestazioni fieristiche Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 33.

Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime (accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè) . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 34.

Tutela e valorizzazione dei locali storici Pag. 8

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 35.

Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 11.

Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modifiche Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 12.

Concorso della Regione Veneto alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 13.

Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 14.

Istituzione del nuovo comune di Due Carrare mediante fusione dei comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano della provincia di Padova Pag. 12

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 18 gennaio 1995, n. 3.

Approvazione del piano provinciale di sviluppo e del coordinamento territoriale Pag. 12

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995) ... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 7.

Modifiche alla legge regionale relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria della Regione 1995)». Pag. 13

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 15.

Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 16.

Riconoscimento agli effetti economici dell'anzianità di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi Pag. 14

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 17.

Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi Pag. 14

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 18.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 19.

Progetto di recupero diffuso nei centri storici minori.
Pag. 17

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 10.

Nuovo ordinamento della formazione professionale.
Pag. 18

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 10.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1995, n. 6.

Disciplina delle manifestazioni fieristiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 28 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di disciplina di fiere, mostre ed esposizioni ed in applicazione dell'art. 2, comma primo, lett. *t*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e degli artt. 26, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche aventi sede nella regione e stabilisce idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse dei consumatori e delle imprese.

Art. 2.

Definizione delle manifestazioni fieristiche

1. Agli effetti della presente legge rientrano nel settore fieristico le seguenti manifestazioni:

a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed all'eventuale vendita dei prodotti esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione ed alla contrattazione senza consegna immediata della merce e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti;

d) fiere bestiame, limitate ai settori bovino, equino, ovino, caprino e suino, aperte agli agricoltori ed agli allevatori, dirette alla vendita del bestiame esposto.

2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esposizioni, non aperte al pubblico, realizzate a scopo promozionale e riservate ad una clientela selezionata;

b) le mostre-mercato e le esposizioni a scopo promozionale o di vendita, non aperte al pubblico, realizzate a margine di manifestazioni convegnistiche e culturali;

c) le mostre ed esposizioni di carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale, non finalizzate alla promozione né alla vendita;

d) le fiere, fiere-mercato e sagre disciplinate dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).

Art. 3.

Qualifiche delle manifestazioni

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza nazionale, regionale e locale.

2. La qualifica di fiera, mostra o esposizione nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici o che siano suscettibili di svolgere un'influenza economica nell'ambito nazionale.

3. La qualifica di fiera, mostra o esposizione regionale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici e che siano suscettibili di esercitare un'influenza economica nell'ambito della regione stessa.

4. La qualifica di fiera, mostra o esposizione locale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione di uno o più settori merceologici di una zona limitata della regione e suscettibili di svolgere un'influenza economica in tale ambito.

Art. 4.

Attribuzione della qualifica ed autorizzazioni

1. La qualifica è attribuita, con decreto, dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato con l'autorizzazione alla manifestazione, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali), in relazione ai seguenti elementi:

a) dimensione del mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese espositrici;

b) provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

c) idoneità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ai fini espositivi, in relazione alla tipologia della manifestazione;

d) risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni.

2. Il comitato di cui al comma 1 è tenuto ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra sarà dato per acquisito parere favorevole.

3. L'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato può negare l'autorizzazione ai soggetti organizzatori che, senza comprovati motivi, non abbiano realizzato manifestazioni autorizzate nell'anno precedente.

4. Le manifestazioni fieristiche devono essere autorizzate annualmente ed inserite nel relativo calendario.

5. Le istanze per ottenere la qualifica di manifestazione fieristica e l'autorizzazione allo svolgimento dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato entro il 15 gennaio dell'anno precedente per quelle di rilevanza nazionale ed entro il 30 giugno dell'anno precedente per quelle di rilevanza regionale e locale.

6. Non possono essere autorizzate manifestazioni fieristiche, a rilevanza nazionale e regionale nello stesso settore merceologico, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza fra loro, né negli otto giorni precedenti o successivi alle manifestazioni stesse, se a carattere nazionale, né nei tre giorni precedenti o successivi, se a carattere regionale.

7. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche a rilevanza locale, nello stesso settore merceologico, in località distanti fra loro meno di venti chilometri, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza fra loro.

8. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare i quindici giorni.

Art. 5.

Istanza di autorizzazione con attribuzione della qualifica

1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica e del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti organizzatori dovranno presentare all'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato apposita istanza, in competente bollo, in cui dovranno essere specificati:

- a) denominazione della manifestazione, luogo di svolgimento e planimetria dei locali. Se su area espositiva scoperta, dovrà essere solamente indicata la superficie totale;
- b) regolamento generale della manifestazione;
- c) settori merceologici ammessi;
- d) ragione sociale e sede del soggetto organizzatore. Se si tratta di società, dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo;
- e) programma di apertura e chiusura della manifestazione e finalità della stessa;
- f) limitazioni eventuali per i visitatori, in caso di manifestazioni riservate agli operatori di settore;
- g) il costo del biglietto di ingresso, se previsto;
- h) se si tratta di manifestazione ricorrente:
 - 1) la periodicità;
 - 2) il numero delle edizioni svolte;
 - 3) la provenienza geografica delle imprese espositrici;
 - 4) il numero dei visitatori dell'edizione precedente, su stima se per l'accesso non è stato emesso biglietto.

Art. 6.

Soggetti organizzatori

1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche:

- a) gli enti pubblici;
- b) le associazioni;
- c) le imprese iscritte al registro di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa).

Art. 7.

Calendario delle manifestazioni

1. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il calendario è approvato con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato e deve riportare, in ordine cronologico di svolgimento delle singole manifestazioni, i seguenti dati:

- a) denominazione ufficiale della manifestazione;
 - b) luogo e data di svolgimento;
 - c) settori interessati;
 - d) tipo e qualifica della manifestazione;
 - e) disciplina della vendita dei prodotti esposti;
 - f) disciplina dell'accesso al pubblico;
 - g) estremi del provvedimento di autorizzazione.
3. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche non inserite nel calendario.

4. Modifiche od integrazioni al calendario possono essere apportate con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato su richiesta presentata almeno tre mesi prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 8.

Partecipazione alle manifestazioni fieristiche

1. Possono esercitare l'attività di vendita al pubblico, nelle manifestazioni fieristiche:

a) i soggetti iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 1^o giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio);

b) le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui al r.d. 2011/1934 o nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

c) gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti ed i proprietari o esercenti aziende di allevamento iscritti all'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), limitatamente alla loro produzione.

2. I produttori di beni fabbricati con lavorazioni prevalentemente manuali possono esercitare l'attività di vendita nella Fiera di S. Orso di Aosta, nella Fiera del legno S. Orso di Donnas e nelle altre manifestazioni dell'artigianato tipico tradizionale.

Art. 9.

Vigilanza

1. La vigilanza sulle manifestazioni fieristiche è attribuita ai Comuni. A tal fine, la Regione trasmette al Comune interessato copia dell'autorizzazione.

Art. 10.

Sanzioni

1. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, ovvero in date non comprese nell'autorizzazione stessa, il Sindaco dispone l'immediata chiusura della manifestazione. Si applica, altresì, una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. I soggetti organizzatori non potranno proporre una nuova istanza per due anni.

2. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate, si applica una sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. I soggetti organizzatori non potranno proporre una nuova istanza per un anno.

3. L'accertamento delle infrazioni è attribuito al Sindaco del comune nel quale si svolge la manifestazione e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 11.

Norme transitorie

1. Le manifestazioni fieristiche da organizzare nell'anno 1995 saranno autorizzate su istanza da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 febbraio 1995.

VIERIN

95R0525

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 33.

Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime (accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco naturale

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituito il Parco naturale delle Alpi Marittime, Ente di diritto pubblico.

Art. 2.

Confini

1. I confini del Parco naturale delle Alpi Marittime, incidente sui Comuni di Aisone, Entraque, Valdieri e Vernante, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. Con la redazione del Piano d'area di cui all'art. 10 possono essere individuate aree interne al Parco naturale con le classificazioni di cui all'art. 5 della L.R. 12/1990: l'area individuata con la lettera A nella planimetria di cui al comma 1 è fin d'ora definita come «Riserva naturale speciale» con la denominazione di Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfré.

3. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale delle Alpi Marittime».

4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della L.R. 12/1990, le finalità dell'istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime sono le seguenti:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;

b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi;

c) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti sul territorio;

d) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali;

e) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti, promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro. In considerazione dell'esistenza di centri abitati all'interno delle aree protette favorire la sperimentazione di attività economiche compatibili con l'ambiente e commisurate alle esigenze delle aree montane;

f) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio.

Art. 4.

Gestione

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono esercitate dall'Ente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni gestionali del Parco naturale dell'Argentera.

2. L'Ente di gestione di cui al comma 1 assume la denominazione di Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime.

3. La composizione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è così definita:

a) nove rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'art. 14-ter della L.R. 12/1990, come integrata dall'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 di cui uno del Comune di Aisone, tre del Comune di Entraque, tre del Comune di Valdieri, due del Comune di Vernante;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;

c) tre membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.

4. Il Consiglio direttivo di cui al comma 3 è nominato entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'art. 9, comma 29, della L.R. 12/1990, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.

6. In applicazione dell'art. 16, comma 2, della L.R. 12/1990, nella Giunta esecutiva dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante con competenza specifica sulla Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfré.

Art. 5.

Commissione paritetica per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfré

1. È istituita una Commissione paritetica per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfré, composta da tre membri del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime e da tre rappresentanti del Comune di Vernante: all'istituzione provvede con propria deliberazione il Consiglio direttivo dell'Ente.

2. La Commissione di cui al comma 1 predisponde le linee di indirizzo gestionale della Riserva naturale speciale e fornisce al Consiglio direttivo dell'Ente le indicazioni per la loro attuazione.

Art. 6.

Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime si avvale di proprio personale determinato dalla sommatoria dei dipendenti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, art. 2, comma 1, lettera e) ed m) ed alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7, art. 3, comma 1, lettera m).

Art. 7.

Vincoli e permessi

1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'area;

e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d'area di cui all'art. 10;

f) asportare rocce o minerali ad esclusione della raccolta a scopi scientifici e previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco;

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'art. 3;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.

2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentite nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all'art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all'art. 10.

3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assetto forestale redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 12/1990.

4. Sino all'approvazione del Piano d'area di cui all'art. 10 devono essere applicate le seguenti normative:

a) entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui all'art. 3;

b) la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, è sottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

5. Il Piano d'area definisce le norme particolari di tutela riferite alle aree a diversa classificazione comprese entro il perimetro del Parco, con particolare riferimento alla Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfré.

Art. 8.

Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), d), e), f), h), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

4. Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 7, comma 1, lettere g) ed i), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

5. Le violazioni alle limitazioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata: a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui all'art. 4;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) alle guardie ecologiche volontarie in virtù di specifica convenzione con l'Ente di gestione del Parco come previsto dall'art. 14, comma 3, della L.R. 36/1992.

Art. 10.

Piano d'area

1. Il Consiglio Regionale approva un Piano d'area, in variante al vigente Piano d'area del Parco naturale dell'Argentera, esteso al territorio dell'intero Parco e costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12/1990, come modificato dall'art. 7 della L.R. 36/1992.

2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Piano d'area è trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione degli beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva. Il Piano d'area è soggetto a revisione periodica e sostituisce la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, come disposto dall'art. 25, comma 2, della legge 394/1991.

6. Il Piano d'area può individuare zonizzazioni interne al perimetro del Parco ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/1990.

Art. 11.

Piano di assetto forestale e Piano naturalistico

1. Il parco naturale delle Alpi Marittime è oggetto di apposito Piano di assetto forestale redatto ed approvato secondo le procedure di cui all'art. 24 della L.R. 12/1990.

2. Il Parco naturale delle Alpi Marittime è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure di cui all'art. 25 della L.R. 12/1990.

3. Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente stabilito dall'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime si provvede utilizzando il riparto delle risorse finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, secondo le procedure stabilite dall'art. 9 della L.R. 36/1992, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.

Art. 13.

Entrate

1. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 8 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 14.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66;
- b) legge regionale 30 maggio 1980, n. 65;
- c) lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990;
- d) lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990;
- e) comma 6 dell'art. 9 della L.R. 12/1990;
- f) lettera a) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 36/1992;
- g) lettera e) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 36/1992.

2. La lettera m) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990, è sostituita dalla seguente:

«m) Parco naturale delle Alpi Marittime».

3. La lettera m) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990, è sostituita dalla seguente:

«m) all'Ente di diritto pubblico di cui all'art. 1 della legge regionale istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime».

4. Il comma 12 dell'art. 9 della L.R. 12/1990 è sostituito dal seguente:

«12. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è così composto:

a) nove rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'art. 14-ter di cui del Comune di Aisona, tre del Comune di Entracque, tre del Comune di Valdieri, due del Comune di Vernante;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) tre membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste».

5. Il titolo della legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 è sostituito dal seguente:

«Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di *juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni-Saben».

6. L'art. 1 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Istituzione della Riserva naturale speciale

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale del popolamento di *juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni-Saben».

7. Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

«I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta "Riserva Piemonte - Riserva naturale speciale del popolamento di *juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni-Saben».

8. L'art. 3 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Finalità

1. Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di *juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni-Saben sono specificate secondo quanto segue:

a) tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie *juniperus phoenicea* ivi presente e caratterizzante la vegetazione del luogo;

b) tutelare e conservare le altre specie botaniche comprese nel perimetro della Riserva;

c) conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area;

d) favorire la conoscenza della specie *juniperus phoenicea* e gli studi scientifici della stessa».

9. L'art. 4 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — Norme vincolistiche.

1. Ad integrazione delle norme vincolistiche previste dalla legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime, oltre ai divieti in essa previsti, nell'area della Riserva naturale speciale del popolamento di *juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni-Saben è fatto divieto di accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo.

2. Le violazioni al divieto di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 8, comma 3, della legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime».

10. L'art. 5 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Gestione e pianificazione

1. La gestione della Riserva naturale speciale è affidata all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime che garantisce l'organizzazione territoriale con gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11 della legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime».

Art. 15.

Norme finali

1. Nelle more delle nomine di cui all'art. 4, comma 4, le funzioni gestionali del Parco naturale delle Alpi Marittime e della Riserva naturale speciale del popolamento di *juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni-Saben sono esercitate dal Consiglio direttivo del Parco naturale dell'Argentera e dal Consiglio direttivo della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno per le competenze attualmente esercitate.

2. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione del Parco naturale dell'Argentera e della Riserva naturale del bosco e dei Laghi di Palanfrè.

3. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dai soppressi Enti di gestione di cui al comma 2 dalla data di insediamento.

4. Lo Statuto del Parco naturale delle Alpi Marittime prevede sedi operative specifiche per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

(Omissis).

95R0576

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 34.

Tutela e valorizzazione dei locali storici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte individua, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, gli esercizi commerciali aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

Art. 2.

Censimento dei locali storici

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, adotta con propria deliberazione la scheda e la metodologia di rilevazione. Il censimento deve raccogliere in particolare dati e informazioni relativi a:

- a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attività;
- b) inventario degli arredi e degli strumenti e stato di conservazione;
- c) datazione del patrimonio e delle attività.

2. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, approvano:

- a) una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici, che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte all'art. 1;
- b) il censimento dei suddetti locali.

3. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale possono indicare ai Comuni ed alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2.

4. I Comuni inviano alla Regione Piemonte copia della scheda di censimento.

Art. 3.

Forme di tutela

L'approvazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'art. 2 costituisce, al fine dell'erogazione dei contributi, un vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

Art. 4.

Promozione dell'attività di censimento

1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 30 per cento della spesa.

Art. 5.

Interventi di tutela e valorizzazione

1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui al comma 2, punto a) dell'art. 2 unitamente al preventivo di spesa.

2. Il Comune rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle associazioni interessate.

3. Il Comune invia entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Regione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

Art. 6.

Promozione degli interventi di tutela

1. I Comuni all'atto del rilascio dell'autorizzazione possono deliberare un contributo della spesa e ne danno informazione alla Regione. Il contributo sarà erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

2. La Regione, sulla base di programmi annuali, concorre con un contributo sino al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 7.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 500 milioni.

2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per gli anni successivi sono iscritti i due capitoli:

a) «Contributi ai Comuni del Piemonte per la conservazione e la valorizzazione dei locali storici» con uno stanziamento, per l'anno finanziario 1995, di lire 250 milioni;

b) «Fondo per il censimento dei locali storici e per iniziative di promozione e valorizzazione» con uno stanziamento, per l'anno finanziario 1995, di lire 250 milioni.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione, di pari importo, dell'accantonamento previsto sul capitolo n. 27170.

4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0577

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 35.

Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici nell'ambito comunale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato storico, architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze.

2. I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati secondo le procedure della legge, sono riconosciuti come «Beni Culturali Architettonici» nell'ambito del Comune.

3. Le norme della legge si applicano nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale siano stati individuati i beni culturali ambientali da salvaguardare secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 56/1977.

Art. 2.

Censimento dei particolari costruttivi e decorativi

1. I Comuni deliberano, entro tre mesi dall'approvazione della legge, il censimento dei caratteri tipologici costruttivi e decorativi, di cui all'art. 1, servendosi di esperti in materia scelti nell'ambito delle Amministrazioni locali, dell'Università e del Politecnico, dei professionisti di qualificata competenza iscritti agli Ordini.

2. Il censimento è costituito da schede tecniche contenenti la relazione illustrativa, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica degli elementi tipologici costruttivi e decorativi e le indicazioni di comportamento al fine della loro tutela e valorizzazione.

3. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge, delibera lo schema tipo degli elaborati scritto-grafici relativi alle schede tecniche.

4. L'insieme degli elaborati del censimento è raccolto in un «catalogo dei beni culturali architettonici» che viene approvato dal Consiglio Comunale come «Allegato al Regolamento igienico edilizio comunale».

5. Il catalogo viene approvato entro un anno dall'inizio del censimento.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni aggiornano il catalogo dei beni culturali architettonici.

Art. 3.

Partecipazione

1. Gli Enti e le Associazioni pubbliche e private che hanno compiti e finalità di tutela dei valori culturali, storici, architettonici, ambientali, partecipano al censimento ed alla elaborazione del «catalogo dei beni culturali architettonici» secondo le modalità deliberate dai Consigli Comunali.

2. Gli Enti e le Associazioni, di cui al comma 1, possono indicare ai Comuni i caratteri tipologici costruttivi e decorativi meritevoli di essere censiti.

3. I Comuni danno adeguata informazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sulle modalità di formazione del censimento e del catalogo.

Art. 4.

Caratteri tipologici costruttivi e decorativi

1. Oggetto del censimento sono i caratteri tipologici costruttivi e decorativi degli edifici e loro pertinenze a prescindere dalla destinazione degli stessi.

2. Costituiscono caratteri tipologici costruttivi e decorativi le tipologie costruttive e compositive, gli elementi di finitura, gli apparati decorativi ed ogni altro elemento architettonico che costituisca caratteristica storica dell'edificio.

Art. 5.

Incentivazione dell'attività di censimento

1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento e la realizzazione del catalogo con contributi sino al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 6.

Interventi di valorizzazione e tutela

1. I proprietari o aventi titolo, degli edifici e loro pertinenze che nei progetti di restauro o risanamento conservativo si impegnano ad eseguire gli interventi, in osservanza ai criteri previsti dal «catalogo dei beni culturali architettonici», possono richiedere un contributo alle spese sostenute, commisurato alla importanza e complessità degli interventi realizzati.

2. Le spese sostenute saranno determinate in base ad una precisa documentazione contabile.

3. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento della conformità degli interventi ai criteri previsti dal «catalogo dei beni culturali architettonici», effettuata dagli uffici comunali o dagli esperti incaricati dal Comune.

Art. 7.

Incentivazione degli interventi di tutela e valorizzazione

1. I Comuni possono deliberare contributi rapportati alla complessità degli interventi sino al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

2. I Comuni entro il 31 luglio di ogni anno inviano alla Regione una relazione illustrativa dei contributi erogati allegando le relative delibere.

3. La Giunta Regionale, sulla base di programmi annuali, concorre alle spese deliberate dai Comuni con un contributo sino al 50 per cento delle somme erogate.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 500 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco indicata:

3. 1209 «Contributi ai Comuni per l'effettuazione del censimento e la realizzazione del catalogo dei caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici», con la dotazione di lire 400 milioni;

b) «Contributi ai Comuni per il finanziamento dei programmi annuali di valorizzazione e tutela seguiti in osservanza ai criteri previsti dal catalogo dei beni culturali architettonici» con la dotazione di lire 100 milioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, si provvede mediante riduzione, per pari importo, del capitolo n. 27170 del bilancio per l'anno finanziario 1995.

4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0578

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 11.

Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 24 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63

1. All'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 sono aggiunti i commi seguenti:

«6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il servizio di gran turismo di cui al comma 4 può essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate.

7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo) rilasciate dal Comune di Venezia, in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la stazza dovrà essere adeguata al limite delle dieci tonnellate».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «Il cumulo non è ammesso tra licenza per il servizio di taxi e autorizzazione per il servizio gran turismo di cui all'art. 5, commi 4 e 6».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 marzo 1995

BOTTIN

95R0655

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 12.

Concorso della Regione Veneto alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 24 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione Veneto concorre con un contributo di lire 200.000.000 alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF, tendenti a garantire, nell'immediato, le condizioni fondamentali per la sopravvivenza dei bambini profughi nelle zone di conflitto.

Art. 2.

1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.

Art. 3.

1. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono erogati direttamente al Comitato italiano dell'UNICEF avente sede in Roma.

Art. 4.

1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 80020 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1995 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70008 denominato «Fondo per interventi a favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto, tramite le iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF» con lo stanziamento di lire 200.000.000 per competenza e per cassa.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 marzo 1995

BOTTIN

95R0656

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 13.

Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 24 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale, mediante il sostegno dell'attività di associazioni a larga base rappresentativa, costituite per atto pubblico e la cui attività riguardante la didattica musicale risulti dai rispettivi statuti.

2. L'intervento della Regione è finalizzato in particolare a:

- a) incentivare, soprattutto tra i giovani, la conoscenza e la pratica musicale;
- b) promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dei corsi, dei maestri direttori di banda e dei complessi corali;
- c) favorire il recupero e promuovere la conoscenza della tradizione musicale veneta a carattere popolare.

Art. 2.

Contributi

1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1 mediante la concessione di contributi fino al novanta per cento della spesa ammessa per lo svolgimento delle attività di gestione dei corsi di orientamento musicale, dando la priorità alle spese relative agli onorari dei docenti e ai sussidi didattici.

2. Gli stanziamenti di cui alla presente legge non possono essere utilizzati per l'acquisto di strumenti musicali, arredamenti o ristrutturazione di aule o altro materiale.

Requisiti dei destinatari

1. Le associazioni che possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono:

- a) operare senza scopo di lucro;

b) disporre di struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attività;

c) garantire la frequenza gratuita ai corsi;

d) utilizzare personale didattico in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione al pubblico impiego di riconoscimento esperienza e in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4;

e) provvedere all'aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali.

Art. 4.

Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta regionale detta disposizioni esecutive di attuazione della presente legge ai sensi dell'art. 32, lettera g) dello Statuto in ordine a:

- a) età degli allievi;
- b) programma dei corsi;
- c) ore di insegnamento e durata dei corsi;
- d) requisiti dei docenti;
- e) limiti di orario;
- f) numero minimo di allievi;
- g) registro di presenza;
- h) modalità di rendicontazione.

Art. 5.

Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi

1. Le domande, corredate dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 4, devono pervenire a pena di decadenza, entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale delibera il riparto dei contributi entro il 30 agosto.

3. Per l'organizzazione dell'attività di aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, è consentito l'utilizzo fino al dieci per cento del contributo concesso.

4. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dell'attività ammessa a contributo e non possono essere utilizzati per altre finalità.

5. L'erogazione del contributo avviene per il cinquanta per cento entro il 31 dicembre e la restante quota dopo la presentazione del consuntivo dell'attività svolta.

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 30 aprile 1982, n. 16, fatti salvi gli effetti relativi all'espletamento delle procedure amministrative in essere, e quelli concernenti contributi concessi negli esercizi precedenti.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1995, quantificabili in lire 650 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del capitolo n. 70060 «Interventi regionali per i corsi di orientamento musicale (legge regionale 30 aprile 1982, n. 16)» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1995. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 70064 «Contributi per la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale, mediante l'organizzazione dei corsi promossi da associazioni a larga base rappresentativa» con stanziamento di lire 650 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 1995 si farà fronte ai sensi dell'art. 32 della presente legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 marzo 1995

BOTTIN

95R0657

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 14.

Istituzione del nuovo comune di Due Carrare mediante fusione dei comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano della provincia di Padova.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 24 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, nella provincia di Padova, il comune di Due Carrare mediante fusione dei comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano.

2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo comune. Sinò a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo comune avrà sede in quella attuale di Carrara San Giorgio.

3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2.

Risultati della consultazione

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

	Comune di Carrara S. Giorgio	Comune di Carrara S. Stefano	Totale
Elettori aventi diritto al voto ..	n. 4.226	n. 1.648	n. 5.874
Votanti ..	n. 3.208	n. 1.389	n. 4.597
Voti validamente espressi	n. 3.167	n. 1.367	n. 4.534
Voti favorevoli	n. 2.102	n. 688	n. 2.790
Voti contrari	n. 1.065	n. 679	n. 1.744

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Due Carrare sono definiti ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Padova, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio, secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

2. In deroga al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è concesso, al comune di Due Carrare, il contributo straordinario di lire 200 milioni al fine di concorrere alle spese connesse al procedimento di fusione.

3. All'onere di cui al comma precedente, si fa fronte con lo stanziamento già autorizzato al capitolo n. 3474 «Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 1^o febbraio 1995, n. 7.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 marzo 1995

BOTTIN

95R0658

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 18 gennaio 1995, n. 3.

Approvazione del piano provinciale di sviluppo e del coordinamento territoriale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 21 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, l'allegato piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.

2. I principi fondamentali di cui alla parte seconda del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale costituiscono criteri di indirizzo per l'attività legislativa ed amministrativa della Provincia.

3. La Provincia, i comprensori ed i comuni, compatibilmente con le leggi provinciali vigenti nei singoli settori, indirizzano la propria attività amministrativa verso la realizzazione degli obiettivi e delle misure contenuti nella parte terza del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.

4. La Provincia provvederà all'adeguamento di quelle norme di leggi provinciali contrastanti con gli obiettivi di cui alla parte terza del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.

5. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, si continua ad applicare fino alla realizzazione del progetto «Individuazione delle zone strutturalmente deboli» di cui alla parte V del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale e fino alla rideterminazione delle zone strutturalmente deboli da effettuarsi con successiva deliberazione della Giunta provinciale.

6. La definizione delle zone produttive di interesse provinciale è effettuata con delibera della Giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 gennaio 1995

Il Presidente della Giunta Provinciale

DURNWALDER

Visto: *Il vice prefetto vicario - PAPPALARDO*

95R0589

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 7 aprile 1995)

(Omissis).

95R0674

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 7.

Modifiche alla legge regionale relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria della Regione 1995)».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 7 aprile 1995)

(Omissis).

95R0675

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 15.

Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle estrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi regionali, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi, nonché alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di sua competenza, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche, in conformità alla normativa prevista dagli articoli 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, a. 43.

Art. 2.

1. La riscossione coattiva delle somme di cui all' articolo 1 è effettuata con le modalità di cui ai successivi commi.

2. L'ufficio interessato al recupero del credito di cui all' articolo 1, ove siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, decreto di pagamento, demanio e patrimonio, ufficio tributi e procedure esecutive, inviando l'originale dell'atto stesso notificato.

3. L'ufficio tributi e procedure esecutive emetterà l'ordinanza, salvo che le leggi di settore dispongano diversamente, indicando il termine di trenta giorni per effettuare il pagamento.

4. Ove siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 3 l'ufficio tributi e procedure esecutive formerà il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva.

5. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all' articolo 63, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, a. 43.

6. I ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Art. 3.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali che regolano la materia e che fanno rinvio al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione coattiva dei tributi e di ogni altra entrata regionale, diritto o accessorio.

2. Per le entrate scadute e non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato R.D. 639/1910, l'ufficio tributi e procedure esecutive provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni richiamate nell'articolo 2.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 febbraio 1995

RECCHI

95R0461

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 16.

Riconoscimento agli effetti economici dell'anzianità di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità della legge

1. Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso, è riconosciuto il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni.

2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e che verranno previste nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 febbraio 1995

RECCHI

95R0462

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 17.

Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove e attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini, da lupi e cani randagi o lerali.

Art. 2.

Specie animali di notevole interesse scientifico

1. Le specie animali di cui all'articolo 1 sono:

- il lupo appenninico (*canis lupus italicus*);
- l'aquila reale (*aquila chrysaetos*).

Art. 3.

Indennizzo

1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all'articolo 1, è concesso un indennizzo fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2.

2. La giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali verrà effettuata la valutazione.

Art. 4.

Procedura

1. La domanda di indennizzo è presentata al sindaco del comune ove si è verificato il danno entro le ventiquattro ore successive.

2. Il sindaco, entro due giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'accertamento del danno tramite il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente e trasmette alla giunta regionale la relativa istruttoria nei dieci giorni successivi.

3. La prestazione dell'unità sanitaria locale è gratuita per l'allevatore.

4. La concessione e la contestuale liquidazione dell'indennizzo vengono effettuate, sulla base di un piano di riparto predisposto semestralmente dal dirigente del servizio agricoltura entro il 31 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno, in situazioni delle quali il piano di riparto è approvato dalla giunta regionale con deliberazione stabilita dalla giunta regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2, con atto del dirigente stesso nei trenta giorni successivi.

5. Per ogni semestre potrà essere impegnata fino al 50 per cento della copertura finanziaria prevista.

6. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito, per carenza di fondi dovuta anche ad avvenimenti eccezionali, diventano prioritari nell'esercizio che segue e liquidati nel primo semestre utile.

Art. 5.

Norme di salvaguardia

1. Per la protezione e la conservazione del lupo e dell'aquila, la Regione realizza indagini specifiche per accertare l'entità delle specie e la loro distribuzione nel territorio anche in collaborazione con gli enti di gestione dei parchi regionali e nazionali.

2. Per la protezione dell'aquila è fatto divieto, nel periodo di nidificazione, che va dal 1° febbraio al 31 agosto, di effettuare pratiche alpinistiche sulle pareti su una fascia di almeno trecento metri dai nidi di aquile reali.

3. È inoltre fatto divieto a deltaplani con o senza motore di sorvolare pareti ove siano presenti nidi di aquila, territori compresi in oasi faunistiche, parchi e riserve naturali regionali e disturbare gli stessi nidi di aquila con continue osservazioni ravvicinate.

4. Ai trasgressori delle sanzioni contenute nei commi 2 e 3 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.

5. Annualmente debbono essere realizzati censimenti con metodi adeguati dei cani randagi, vaganti e ferali e predisposte misure per il contenimento del fenomeno.

6. Un decimo della somma annualmente erogata dovrà essere destinato alle misure di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I danni debitamente accertati e non indennizzati negli anni 1991, 1992 e 1993 per carenze di disponibilità di bilancio sono ammessi al contributo previsto dalla presente legge, purché la relativa domanda sia stata presentata entro il termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, entro i limiti dello stanziamento disposto per la specifica finalità nella legge di bilancio per l'anno 1994. A tal fine la giunta regionale stabilisce le priorità e i criteri di graduazione degli indennizzi in applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 600 milioni.

2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1995 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco;

b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte in aumento delle disponibilità recate:

a) dal capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono ridotti di lire 600.000.000.

Art. 8.

Abrogazione

1. La L.R. 28 dicembre 1990, n. 59 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche:

Ancona, 20 febbraio 1995

RECCHI

95R0463

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 18.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto delle tasse e modalità di pagamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

2. Le tasse sulle concessioni regionali sono corrisposte mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche.

3. Gli importi delle tasse, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni sono arrotondati alle lire 1.000 superiori con esclusione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili e per i quali il suddetto arrotondamento va operato sul totale delle tasse o dei contributi dovuti.

Art. 2.

Sanzioni

1. Se l'attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, viene esercitata senza avere ottenuto l'atto stesso, è dovuta una soprattassa pari al doppio della tassa che si sarebbe dovuta pagare per il suo rilascio.

2. La stessa soprattassa è dovuta da chi ha rilasciato indebitamente l'atto.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al comma 1 è dovuta:

a) una soprattassa del dieci per cento della tassa non pagata, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) una soprattassa del venti per cento, se questa è corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 3.

Accertamento e definizione delle violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dai funzionari dell'amministrazione regionale muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario addetto agli uffici stessi.

2. I processi verbali di accertamento sono trasmessi al dirigente del servizio regionale bilancio, demanio e patrimonio che provvede alla comunicazione agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione non è necessaria se l'accertamento è stato fatto in contraddittorio con l'autore della violazione.

Art. 4.

Riscossione delle sanzioni e soprattasse

1. È consentita la definizione in via automatica con il pagamento del tributo evaso e di due terzi della soprattassa mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accertamento o dal giorno della redazione del verbale se effettuata in contraddittorio.

2. Se non interviene la definizione con le modalità di cui al comma 1, la Regione provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera.

Art. 5.

Riscossione coattiva

1. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, il dirigente del servizio regionale bilancio demanio e patrimonio provvede alla formazione del ruolo ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 6.

Ricorsi amministrativi

1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo evaso e della soprattassa, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.

2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed in copia al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Il presidente della giunta regionale può disporre in tutto o in parte la sospensione della riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

Art. 7.

Decadenza e rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge va eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. Entro lo stesso termine, decorrente dalla data del pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate. Non si fa luogo al rimborso nel caso in cui la somma non sia superiore a lire 20.000.

Art. 8.

Abbandono di crediti

1. È consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1993 quando gli stessi siano di importo non superiore a lire 20.000 e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi e delle soprattasse ad essi connessi. Al relativo annullamento si provvede mediante decreto del dirigente del servizio bilancio, demanio e patrimonio, a ciò delegato ai sensi della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.

Art. 9.

Norma transitoria e abrogazioni

1. Alle violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 15 aprile 1980, n. 20.

2. La L.R. 20/1980 è abrogata, salvi gli effetti di cui al comma 1.

Art. 10.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

Art. 11.

Aggiornamento dell'archivio tributario regionale

1. Gli enti locali e gli altri enti che nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione rilasciano gli atti o i provvedimenti indicati nella vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali sono tenuti a collaborare con la Regione, sulla base delle disposizioni da essa stessa impartite, per l'accertamento e la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali e per la costituzione e l'aggiornamento dei relativi archivi dei contribuenti.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 febbraio 1995

RECCHI

95R0464

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 19.

Progetto di recupero diffuso nei centri storici minori.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Programma di recupero

1. Per interventi programmati di recupero nei centri storici minori è autorizzato, dall'anno 1995, un limite di impegno, di durata decennale, di lire 500 milioni annui, con decorrenza dall'anno 1995 e termine nell'anno 2004, recante una spesa complessiva di lire 5.000 milioni.

2. Per il programma relativo al comma 1, i comuni che si trovino nella condizione di avere attuato e reso esecutivo il disposto degli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni o che dispongano di piano particolareggiato del centro storico approvato nelle forme di legge, individuano con bando annuale i soggetti beneficiari di un mutuo agevolato per gli interventi di recupero ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c) e d) della legge 457/1978, interessanti unità immobiliari o parti comuni di fabbricati compresi nei piani di recupero di cui ai suddetti articoli 28 e 30 della legge 457/1978.

3. L'entità del mutuo agevolato non può superare il 100 per cento del costo convenzionale del recupero calcolato secondo la normativa in materia di edilizia agevolata e convenzionata, vigente alla scadenza del bando pubblico.

4. L'onere a carico del comune è determinato in misura costante per l'intera durata dell'ammortamento secondo le fasce ed i limiti di reddito del mutuario calcolati secondo la normativa in materia di edilizia agevolata e convenzionata, vigente alla scadenza del bando pubblico.

5. Per gli interventi di recupero effettuati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l'agevolazione pubblica sul mutuo decorre dalla prima semestralità successiva all'accogliamento del mutuo stesso da parte dell'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare.

Art. 2.

Contributo regionale ai comuni

1. La giunta regionale concede contributi ai comuni di cui al comma 2 del precedente articolo 1 che abbiano sottoscritto apposita convenzione con un istituto di credito abilitato al credito edilizio, in misura non superiore al 30 per cento dell'onere a carico dei comuni stessi per l'intera durata dell'ammortamento dei mutui.

2. A tal fine i comuni interessati presentano alla giunta regionale apposita richiesta di contributi entro il 30 giugno di ogni anno. La richiesta di contributo è accompagnata dall'elenco delle domande ammesse dal comune sulla base dei criteri previsti dal bando pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 1, con la stima del relativo onere annuale a carico del comune.

3. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti o agli altri comuni limitatamente agli interventi sui siti nelle frazioni o borghi separati dal centro edificato.

4. A parità di condizioni di cui al comma precedente, i contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi agli interventi che rispondano ai seguenti requisiti prioritari in ordine decrescente:

a) compresi nelle aree A, B e C di cui all'articolo 20 delle NTA del piano paesistico ambientale regionale approvato dal consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197;

b) riguardanti edifici nelle zone agricole che rivestono valore storico e architettonico, compresi nell'elenco di cui all'articolo 15 comma 2, della L.R. 8 marzo 1990, n. 13;

c) compresi nelle aree perimetrate come oasi o parchi, comunque vincolati dalle disposizioni di legge in materia di tutela paesaggistica e ambientale.

5. Il contributo regionale concesso a ciascun comune viene erogato annualmente secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, sulla base dei provvedimenti di liquidazione della spesa a carico del comune, emessi nell'anno precedente a favore degli istituti di credito convenzionati per i mutui agevolati di cui al comma 2 del precedente articolo 1.

6. Dai provvedimenti di liquidazione di cui al comma precedente deve risultare l'avvenuta verifica, da parte del comune, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge per beneficiare del contributo pubblico.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. Alla copertura per le spese autorizzate per effetto dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 si provvede:

a) per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando, al sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'accantonamento dell'elenco 2 partita n. 3;

b) per gli anni dal 1996 al 2004 mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

a) a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1995 avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi ai comuni per interventi straordinari per il recupero dei centri storici minori" lire 500 milioni;

b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 febbraio 1995

RECCHI

95R0465

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 10.

Nuovo ordinamento della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1^o aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRIMUMLGA

In seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1.

Spettro normativo

1. La presente legge promuove la programmazione unitaria delle politiche attive del lavoro e disciplina l'esercizio dell'orientamento e formazione professionale.

2. L'orientamento è finalizzato a favorire nei giovani e negli adulti scelte personali autonome e consapevoli per l'inserimento dei singoli cittadini nel mondo del lavoro e per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e differenti livelli di attività lavorative.

3. La formazione professionale in attuazione degli artt. 3, 4, 35, 38, 117 e 118 della Costituzione si svolge nel quadro degli obiettivi e della programmazione economica comunitaria, nazionale, regionale ed è finalizzata:

a) alla valorizzazione delle risorse umane, in quanto contribuisce a rendere effettivo il diritto al lavoro secondo la libera scelta di ciascuno e di favorire la crescita della professionalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una adeguata preparazione professionale;

b) allo sviluppo dell'occupazione, della produzione e il miglioramento della organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico, tecnologico e culturale.

Art. 2.

Piano triennale delle politiche attive del lavoro

1. L'unitarietà delle politiche attive del lavoro, di cui al comma 1 dell'art. 1, si realizza attraverso il coordinamento delle linee programmatiche, relative alle attività di orientamento e formazione professionale e alle misure per l'occupazione e la imprenditorialità, definite in un unico piano triennale denominato «piano triennale delle politiche attive del lavoro».

2. Il piano triennale contiene:

a) una analisi sia dello stato e delle tendenze del mercato del lavoro regionale sia delle misure pubbliche con impatto sulla struttura occupazionale;

b) la determinazione delle priorità d'intervento mediante la definizione di progetti-obiettivi relativi:

all'orientamento professionale, definiti in relazione alle

alle misure per l'occupazione e la imprenditorialità, definiti in relazione ai settori produttivi, e alle categorie di destinatari e alla tipologia delle misure stesse;

alla osservazione del mercato del lavoro definita per aree tematiche e/o settoriali territoriali di ricerca;

alla formazione professionale, definita per settori produttivi, per livelli professionali, per tipologie formative, per vivace;

c) la individuazione delle esigenze e la determinazione degli interventi per l'adeguamento e/o l'acquisizione di strutture, arredi, attrezzature;

d) la individuazione delle risorse professionali da utilizzare e gli eventuali fabbisogni formativi da soddisfare;

e) la previsione di spesa per ciascun progetto-obiettivo e le relative fonti di finanziamento regionali, comunitarie e nazionali.

3. La predisposizione della proposta di piano triennale spetta all'Assessorato al lavoro e alla formazione professionale previa consultazioni delle forze sociali ed imprenditoriali e dopo aver acquisito proposte e pareri dei soggetti delegati.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'impiego e la Commissione regionale per le pari opportunità, presenta la proposta di piano entro il mese di settembre antecedente il triennio di riferimento. Il Consiglio regionale lo esamina e lo approva inprorogabilmente entro novanta giorni dalla presentazione.

5. Nel corso dell'attuazione del piano pluriennale la Giunta regionale può approvare modifiche ed integrazioni nell'ambito della dotazione finanziaria predefinita dal piano stesso.

6. Al termine di ogni triennio la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con la nuova proposta di piano, una relazione sui risultati di quello precedente.

TITOLO II

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Art. 3.

Attività e servizi di orientamento

1. Per la realizzazione delle finalità dell'art. 1, la Regione promuove e finanzia servizi e attività di carattere formativo e informativo rivolte alla generalità dei cittadini, con particolare riguardo all'utenza giovanile e diretti a fornire conoscenze delle prospettive occupazionali, delle professioni, dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro.

2. Detti servizi e attività possono realizzarsi attraverso:

a) l'organizzazione delle informazioni e l'elaborazione di analisi di livello regionale, relative alle prospettive e alle opportunità formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) la produzione e diffusione di materiali specifici di supporto, alle iniziative formative e informative per l'orientamento;

c) l'adozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e diffusione mediante le pubblicazioni periodiche ed i mezzi di comunicazione di massa;

d) l'organizzazione o il sostegno di seminari, di convegni e di progetti di studio, ricerca e sperimentazione;

e) l'organizzazione di centri di documentazione, informazione e consulenza destinati a soddisfare le richieste dirette dell'utenza.

3. La Regione promuove opportune forme di integrazione e coordinamento delle attività e dei servizi di orientamento professionale con le analoghe iniziative assunte dai distretti scolastici in materia di orientamento scolastico.

4. Il programma previsto all'art. 10 stabilisce annualmente le iniziative da assumere, la tipologia e la ubicazione territoriale dei servizi da erogare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 sulla possibilità di utilizzare i centri di formazione professionale pubblici e convenzionati per tali necessità.

TITOLO III

OSSERVAZIONE SISTEMATICA
DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 4.

*Finalità, obiettivi ed organizzazione
dell'attività di osservazione del mercato del lavoro*

1. È istituita, presso l'Assessorato alla formazione professionale, la sezione «Osservatorio del mercato del lavoro», con lo scopo di acquisire le informazioni sui fenomeni relativi all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, necessarie per la definizione delle politiche formative ed occupazionali.

2. A tal fine, la sezione «Osservatorio del mercato del lavoro»:

a) rileva, elabora ed analizza anche a fini previsionali: dati sulle unità produttive e l'attività economica, sullo stato dell'occupazione e della disoccupazione, sui flussi delle forze lavoro e della popolazione;

dati sull'andamento del mercato del lavoro e sulla dinamica delle professioni;

dati sulla popolazione scolastica e universitaria e sui connessi flussi verso il lavoro e verso le attività di formazione professionale;

b) pubblicizza e diffonde periodicamente i dati raccolti e le elaborazioni effettuate;

c) valuta gli effetti della presente legge e di quella sull'occupazione e lavoro.

3. La sezione «Osservatorio mercato del lavoro» è composta da due uffici:

l'ufficio «Attività di osservazione»;

l'ufficio «Rapporti con la Commissione regionale per l'impiego e l'Agenzia regionale per l'impiego», che svolge attività di competenza regionale in materia di emigrazione, di collocamento, di cooperazione. La dotazione organica dei predetti uffici e della sezione è determinata nell'ambito dell'art. 32, allegato C.

4. Per le attività di rilevamento la sezione «Osservatorio mercato del lavoro» si avvale dell'apporto del consorzio di cui all'art. 33 e dei centri di formazione professionale secondo quanto previsto all'art. 13.

5. Per i necessari indirizzi e il coordinamento nella ricerca, nonché per l'elaborazione della metodologia di analisi e per la verifica periodica dello stato di attuazione dei piani operativi sulla formazione professionale e sul lavoro e degli altri programmi di attività, è istituito, quale organo tecnico dell'Osservatorio del mercato del lavoro, un Comitato tecnico scientifico, presieduto dall'Assessore regionale competente per la materia e composto da:

a) un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio;

b) un rappresentante dell'ISTAT;

c) un rappresentante dell'INPS;

d) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

e) due esperti, particolarmente competenti in discipline economiche-statistiche e in discipline giuridiche del lavoro, designati dalla Giunta regionale;

f) due esperti, scelti dalla Giunta regionale, uno designato dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori ed uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

6. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su convocazione del Presidente, e senza espressione di voto, soggetti esterni competenti in materie non comprese tra quelle indicate per i componenti effettivi. La segreteria del Comitato è affidata ad un dipendente regionale dell'Assessorato alla formazione professionale, di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale.

7. La Regione, attraverso appositi procedimenti di intesa e/o convenzioni, assicura i collegamenti operativi dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con la Commissione regionale per l'impiego, per fini di documentazione e analisi, di indirizzo e priorità, e con l'Agenzia regionale per l'impiego per la elaborazione di progetti volti alla crescita produttiva ed occupazionale.

Capitolo I

OGGETTO, DESTINATARI E TIPOLOGIE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 5.

Oggetto della formazione professionale

1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione Molise organizza un sistema della formazione professionale capace di promuovere le conoscenze scientifiche e tecnologiche e le abilità tecnico-operative necessarie per esercitare ruoli professionali nei settori di beni e servizi, pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato o di attività professionali libere.

2. A tale scopo la Regione programma, attua e finanzia interventi corsuali di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, per giovani ed adulti, inoccupati, disoccupati e occupati.

3. La Regione, inoltre, consente e sostiene finanziariamente modalità di formazione professionale, anche non legate ad una struttura corsuale.

In particolare la Regione:

concede borse di formazione per la partecipazione ad attività formative non promosse dai soggetti di cui al successivo art. 12 e anche fuori del territorio regionale;

contribuisce finanziariamente alla effettuazione di periodi di stages formativi presso unità produttive di beni e servizi, pubbliche e private. I destinatari, i criteri, le modalità di realizzazione e gli impegni finanziari relativi a tale attività sono definiti nei programmi pluriennali e nei piani annuali.

4. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nei limiti definiti dalla normativa statale e comunitaria.

5. Restano ferme le riserve di competenza fissate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relative al settore sanitario.

Art. 6.

Destinatari delle azioni formative

1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa e sono programmati per offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro.

2. Per l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, la Regione garantisce l'eguaglianza di opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni sociali o di altri tipi.

3. Nelle iniziative formative possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nel quadro degli accordi internazionali e delle vigenti leggi.

4. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative finanziate dalla Regione sono di norma gratuite.

5. Per i corsi a regime convittuale o semiconvittuale e per particolari tipi di azione può essere prevista una quota di partecipazione alle spese da parte degli allievi e/o di soggetti privati, la cui entità è definita nelle direttive annuali.

6. Allo scopo di realizzare principi di parità di trattamento nell'accesso al lavoro, possono essere promosse azioni formative dirette a qualificare la condizione femminile ed a favorire il superamento di particolari posizioni di difficoltà sul mercato del lavoro.

7. La Regione favorisce la partecipazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di emarginazione alle iniziative di formazione professionale per agevolare l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo, anche attraverso corsualità specifiche.

8. Ai corsi di formazione professionale possono essere ammessi allievi uditori senza oneri a carico della Regione.

Art. 7.

Azioni di supporto

1. La Regione, a sostegno delle attività di cui al precedente art. 5, promuove, attua e favorisce:

la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori del sistema di formazione professionale regionale;

la elaborazione di studi, ricerche, documentazioni e la realizzazione di seminari, convegni finalizzati alla conoscenza del mercato del lavoro, alla evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della professionalità, alle nuove metodologie e tecnologie formative;

la acquisizione, la sperimentazione e la produzione di programmi formativi e di sussidi tecnico-didattici, anche attraverso la utilizzazione di tecnologie multimediali.

Capitolo II

PREDISPOSIZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Art. 8.

Directive annuali

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, emana le direttive cui devono attenersi tutti i soggetti, pubblici e/o privati, che propongono e realizzano interventi corsuali o attività individualizzate di cui all'art. 5.

2. Le direttive indicano:

a) per gli interventi corsuali:

gli obiettivi programmatici da perseguire con le ripartizioni finanziarie per settori/aree produttive, per tipologie formative definite in relazione alle utenze e ai livelli professionali per provincia;

le modalità con le quali gli interventi formativi devono essere progettati, proposti ed attuati, sia sotto il profilo tecnico-didattico sia amministrativo-contabile;

b) per le attività individualizzate:

l'entità finanziaria complessiva, le priorità definite in relazione ai settori/aree produttive e livelli professionali, le modalità e i requisiti per le domande, gli importi dei contributi finanziari.

Art. 9.

Progettazione e valutazione dei progetti

1. Ciascuna iniziativa formativa corsuale, comprese quelle a carattere ricorrente, o individualizzata deve essere proposta mediante la elaborazione di un apposito progetto redatto secondo le modalità previste dalle direttive annuali.

2. Le iniziative formative, corsuali o individualizzate, proposte sono sottoposte a valutazione per accertarne:

la rispondenza agli obiettivi programmatici e a specifiche esigenze socio-economiche territoriali;

la adeguatezza e fattibilità tecnica;

la conformità alle direttive regionali e la congruità dei costi previsti.

3. Nel caso che le somme disponibili non siano sufficienti a finanziare le proposte formative ritenute idonee, vengono compilate graduatorie sulla base di criteri di valutazione, indicati nelle direttive annuali.

4. La valutazione, di cui al presente articolo, viene effettuata da un comitato composto da funzionari del Settore formazione professionale scelti dal responsabile dello stesso, dai responsabili della formazione professionale delle province, da tre tecnici, nominati dalla Giunta regionale, ed esperti in progettazione e programmazione formativa. Il Comitato per specifiche aree disciplinate può avvalersi della consultazione di tecnici. Il rapporto con esperti e tecnici viene definito in apposita convenzione.

5. Il comitato è presieduto e convocato dal responsabile del Settore formazione professionale o, in caso di assenza o impedimento, da altro funzionario dallo stesso delegato.

Art. 10.

Programma annuale dell'orientamento e della formazione professionale

1. La Giunta regionale attua il piano triennale attraverso la predisposizione di programmi annuali, previo parere della Commissione consultiva competente che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale periodo il suddetto parere si intende positivamente reso.

2. Il programma annuale, che finanziariamente si rapporta all'anno solare, definisce:

le iniziative formative corsuali e individualizzate, determinate dalle risultanze della attività valutativa di cui all'art. 9;

le attività di supporto di cui all'art. 7;

le attività di cui alle lett. a), b), c), d), ed e) del comma 2, i servizi orientativi di cui al comma 3 dell'art. 3;

gli interventi per l'adeguamento e/o l'acquisizione di strutture, arredi e attrezzature;

l'ammontare dei costi con la specializzazione dei fondi di finanziamento.

3. I programmi operativi ed ogni altra azione da proporre al finanziamento del Fondo sociale europeo sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consultiva, secondo le procedure di cui al comma 1.

Art. 11.

Monitoraggio e valutazione delle attività

1. L'Assessorato alla formazione professionale, per offrire un supporto alla pianificazione e alla programmazione delle attività di medio e breve periodo e alla progettazione e programmazione formativa, provvede ad assicurare, a seguito di sperimentazione, una sistematica ed organica attività di:

monitoraggio sull'attuazione delle iniziative formative programmate;

valutazione degli esiti delle attività formative realizzate sotto il profilo dell'efficacia, intesa come raggiungimento degli obiettivi prefissati e, come efficienza, intesa come rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse impegnate.

2. In particolare la valutazione dell'efficacia riguarderà gli esiti occupazionali, la utilizzazione delle competenze acquisite durante la formazione nella prestazione lavorativa, le competenze professionali acquisite anche se non ancora esercitate.

Capitolo III

LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12.

Soggetti gestionali

1. Le attività formative disciplinate dalla presente legge possono essere attuate:

a) in forma diretta dalla Regione;

b) in forma delegata dalle Province;

c) in forma indiretta:

c1) mediante convenzione con gli enti di cui all'art. 5, lett. b, della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c2) mediante convenzione con imprese e loro consorzi, limitatamente ad azioni formative riservate al proprio personale da assumere o già occupato;

c3) mediante convenzione con associazioni di categoria e con ordini professionali a vantaggio dei propri associati ed iscritti;

c4) mediante convenzione con imprese o associazioni di imprese, Università, organismi di ricerca e di formazione o mediante la costituzione di società miste a prevalente capitale pub-

blico, o appositi consorzi o società consortili, per interventi formativi diretti a favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e manageriali, di alte specializzazioni o di ruoli professionali avanzati;

c5) mediante convenzioni con istituti scolastici o consorzi tra istituti scolastici, enti o Centro di formazione professionale e aziende per azioni formative destinate agli alunni ancora inseriti nella scuola media superiore o qualificati o diplomati.

Art. 13.

Strutture formative ed ambiti operativi dei centri di formazione professionale

1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano presso i Centri di formazione professionale della Regione e degli enti di cui all'art. 5 della legge 345/78, presso reparti o laboratori aziendali e presso altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative.

2. I Centri di formazione professionale sono strutture organiche polivalenti, dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento.

3. Nell'ambito dei piani annuali, la Regione può assegnare ai Centri di formazione professionale, pubblici e convenzionati, oltre alla gestione di interventi formativi, anche competenze in ordine:

- alla realizzazione di sperimentazioni didattiche e di attività di formazione a distanza;
- all'esplicitamento di servizi per l'orientamento professionale e per l'osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro;
- allo svolgimento di attività di progettazione formativa e di informazione, assistenza e consulenza sulle politiche formative ed occupazionali anche delle piccole imprese.

Art. 14.

Convenzioni

1. Nelle convenzioni di cui all'art. 12 vengono stabiliti:

- il numero e le denominazioni degli interventi formativi, le sedi di svolgimento, la durata e il numero degli allievi;
- gli obiettivi, le metodologie e i contenuti formativi, le attrezzature e le tecnologie, i criteri e le modalità di accertamento, il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo che costituisce parte integrante della convenzione stessa;
- l'ammontare complessivo del finanziamento, la sua articolazione per capitoli di spesa, i tempi di erogazione, le modalità di utilizzazione, di rendicontazione e di restituzione delle somme non utilizzate;
- l'obbligo di accettare la vigilanza della Regione o Provincia, secondo le proprie competenze, sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

2. Per gli enti di cui all'art. 5 della legge n. 845/78 le convenzioni stabiliscono anche:

- le eventuali attività di sperimentazione didattica, formazione a distanza, di orientamento professionale, di osservazione sul mercato del lavoro, di consulenza a favore delle piccole e medie imprese;
- l'obbligo di applicare il contratto nazionale di lavoro di categoria al personale dipendente;
- l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale;

d) l'organico del personale direttivo, docente, amministrativo, ausiliario per il quale è previsto il finanziamento regionale.

3. Per le imprese o loro consorzi le convenzioni stabiliscono le quote di partecipazione finanziaria a loro carico, il cui ammontare, non inferiore al 10% del costo globale, verrà previsto, annualmente, dalle direttive.

Art. 15.

Revoca delle convenzioni

1. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti convenzionati, degli obblighi e delle disposizioni contenuti nella convenzione, la Giunta regionale o le Province, secondo le proprie competenze, previa diffida a provvedere entro congruo termine agli adempimenti richiesti, deliberano:

- la risoluzione della convenzione erogata, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili;
- se e con quali soggetti gestionali le attività formative in atto al momento della risoluzione debbano essere portate a termine.

Art. 16.

Iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi

1. L'iscrizione e l'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi progetti e pubblicizzati negli appositi bandi o avvisi.

2. Per accertare il possesso di capacità di base e/o per selezionare gli iscritti quando il loro numero eccede quello previsto, possono essere attivate delle prove di verifica realizzate da apposite commissioni.

3. Le forme di pubblicizzazione delle attività e le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma precedente sono annualmente definite nelle direttive.

Art. 17.

Accertamento delle professionalità

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione si concludono con prove finali.

2. Le prove si svolgono davanti ad una Commissione nominata dalle Province e composta da:

- un rappresentante della Provincia competente per territorio che la presiede;
- un rappresentante della Regione designato dall'Assessore regionale alla formazione professionale;
- un insegnante del corso designato dall'ente;
- un esperto designato dall'ufficio del Lavoro e M.O. competente per territorio;
- un esperto designato dal Provveditore agli studi competente per territorio;
- un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un esperto del settore produttivo interessato in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro.

3. Per le prove relative ai corsi di attività formative di rilevanza regionale, di cui al comma 2 dell'art. 30, la Commissione di cui al comma 2, di analoga composizione, è nominata dall'Assessore alla formazione professionale ed è presieduta dal rappresentante della Regione.

4. Nell'atto di nomina vengono nominati anche i membri supplenti designati con le modalità previste al comma 2.

5. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici sono attribuite l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalla vigenti norme regionali in materia.

6. Agli allievi che hanno superato positivamente le prove viene rilasciato un attestato la cui validità è stabilita dall'art. 14, legge 845/78.

7. Le attività formative per l'aggiornamento, il perfezionamento o propedeutiche ad abilitazioni professionali si concludono con attestati di frequenza o con attestati di frequenza profitto ove, come previsto dal relativo progetto, sia stato accertato il livello formativo raggiunto.

8. Il passaggio da un ciclo o modulo formativo all'altro avviene tramite prove intermedie interne, effettuate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite. A tali prove sono ammessi

anche allievi esterni che aspirano a frequentare un ciclo intermedio o quello terminale, purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti.

Art. 18.

Libretto personale di certificazione professionale

1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale deve essere registrato il suo curriculum formativo professionale.

2. In particolare nel curriculum devono essere indicate la natura e la durata del corso, nonché le competenze acquisite e le eventuali valutazioni.

3. Nel libretto devono essere inoltre riportati in successione i dati relativi ad eventuali altri corsi di formazione frequentati dall'allievo.

4. Il modello è unico per tutta la regione, è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è compilato dal soggetto gestore.

Art. 19.

Beni prodotti

1. I beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione al lavoro vengono inventariati ed eventualmente alienati, previa comunicazione all'Assessorato competente, mediante:

- la donazione ad istituti ed enti di assistenza e beneficenza;
- il macero, se privi di valore commerciale;

la commercializzazione in mostre mercato o iniziative similari. Gli eventuali introiti non possono essere distribuiti tra gli allievi ma devono essere utilizzati per l'acquisto di materiali in dotazione e attrezzature o per sovvenzionare attività ricreative.

2. I beni prodotti durante le attività di formazione sul lavoro sono attribuiti ai soggetti gestori delle attività che ne acquisiscono la piena disponibilità, fermo restando che il corrispondente costo globale, calcolato sulla base del costo dei materiali impiegati, è detratto dalla quota di finanziamento previsto per la voce consumi in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione del potere pubblico al finanziamento delle attività formative.

Art. 20.

Attività libere di formazione professionale

1. La Giunta regionale autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purché non siano in contrasto con gli indirizzi del piano pluriennale e del programma annuale di formazione professionale.

2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente:

a) disponibilità di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

b) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attività finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento;

c) svolgimento delle prove di esame in conformità alla normativa vigente per le attività formative programmate dalla Regione;

d) sottoposizione al controllo della Regione che può effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza delle predette condizioni.

3. Le competenze della Giunta regionale sulle attività libere di istruzione, comprese quelle esercitate dai Consorzi per l'istruzione tecnica di cui all'art. 39 del D.P.R. 616/77, vengono espletate dall'Assessorato alla formazione professionale.

Art. 21.

Vigilanza e controllo

1. La Regione o le Province per le attività delegate esercitano le funzioni inerenti:

a) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del Centro di formazione professionale e delle sedi di svolgimento dei corsi;

b) la vigilanza ed il controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attività corsuali.

2. A sostegno dell'attività di vigilanza, la Giunta regionale può istituire, per casi specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni all'Amministrazione regionale.

Capitolo IV

INTERAZIONI CON IL SISTEMA SCOLASTICO E PRODUTTIVO

Art. 22.

Raccordi con il sistema scolastico

1. Al fine di assicurare opportune forme di collegamento tra il sistema formativo regionale e le attività educative della scuola, la Giunta regionale:

a) approva provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione delle sedi e delle attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore ed a mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

b) adotta, per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività scolastiche per il conseguimento del titolo medesimo;

c) promuove iniziative di formazione professionale rivolte a studenti delle scuole secondarie sia con qualifica degli istituti professionali di Stato che con diploma di scuola superiore secondaria.

2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attuate mediante apposite convenzioni con le competenti autorità scolastiche e riguardano in particolare:

interventi corsuali o stages per la acquisizione di competenze professionali integrative alle conoscenze scolastiche per alunni delle classi terminali della scuola media superiore;

interventi corsuali per qualificati negli istituti professionali di Stato o diplomati;

attività sperimentali relative a bienni terminali integrati tra istruzione professionale e formazione professionale regionale, finalizzate a realizzare la mediazione tra istanze formative di valenza nazionale e specifiche esigenze territoriali e che consentano il conseguimento del diploma di maturità e la qualifica di secondo livello.

Art. 23.

Raccordi con il sistema produttivo

1. I Centri di formazione professionale pubblici e convenzionati possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative professionali di effettuare periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio e lavoro.

2. Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale.

3. La Regione provvede a coprire gli allievi del personale docente contro rischi di infortunio connessi alla suddetta attività, assicura la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilità civile ed eroga un contributo per le prestazioni di assistenza fornite dalle imprese durante lo svolgimento dei tirocini.

Capitolo V

DIRITTO ALLA FORMAZIONE

Art. 24.

Servizi a diritto degli allievi

1. La Regione promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti, gli interventi atti a garantire agli utenti:

a) la fornitura gratuita di libri di testo, dispense, materiale tecnico didattico, cancelleria ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

b) la fruizione di contributi per le spese di trasporto e di pensionato;

c) la fruizione della mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto assolutamente a regime conviviale o semiconvittuale;

d) la concessione di assegni di partecipazione, nella misura da stabilirsi in sede di approvazione del piano annuale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabilite con leggi dello Stato che non sono cumulabili;

e) gli interventi specifici in favore di minorati, di invalidi civili per causa di lavoro o di servizio che possono anche tradursi in servizi di accompagnamento e di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo nell'andamento del posto di lavoro nell'abbattimento delle «barriere architettoniche», nella fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di operatori sociali.

2. La frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto.

3. Gli allievi hanno diritto, secondo la normativa statale, di chiedere il differimento del servizio militare di leva ai sensi dell'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. Tutti gli adulti che frequentano corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e della libertà sindacali.

Art. 25.

Assicurazioni

1. Tutti gli allievi dei corsi autorizzati secondo le norme della presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori di lavoro, ai sensi dell'art. 9 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i soggetti attuatori dei corsi e delle iniziative formative.

2. Altra assicurazione può essere stipulata a copertura di ogni infortunio degli allievi che possa verificarsi nel tragitto dal domicilio o dal luogo di tirocinio alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, nonché di quelle culturali, ricreative e sportive proposte dai soggetti responsabili dei corsi, anche in orario extra scolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli allievi con qualsiasi mezzo avvega.

3. L'assicurazione di cui al precedente comma 1. deve coprire anche i rischi connessi all'espletamento delle prove di cui al precedente art. 17.

4. Le norme di cui sopra si estendono a tutto il personale che presta servizio presso i corsi finanziati dalla Regione.

Capitolo VI

GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 26.

Albo regionale degli operatori degli enti convenzionati

1. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti degli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 845/78, sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli enti convenzionati.

2. L'albo è articolato in 3 Sezioni:

Sezione A, che comprende gli operatori incaricati a tempo indeterminato da parte degli enti convenzionati, con funzione docente;

Sezione B, che comprende gli operatori incaricati a tempo indeterminato da parte degli enti convenzionati, con funzioni direttive, amministrative ed ausiliarie;

Sezione C, che comprende gli operatori a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno partecipato ad interventi di riqualificazione promossi dalla Regione con piano di formazione professionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 542 del 29 dicembre 1986 per l'acquisizione di competenze relative all'informatica, alla produzione di sussidi audiovisivi, all'orientamento professionale, all'analisi del mercato del lavoro, alla consulenza e all'assistenza delle imprese, alla valutazione ed al monitoraggio delle azioni formative.

3. Il personale iscritto all'albo è impiegato in via prioritaria, in relazione alla anzianità di servizio, nelle attività formative e nei servizi previsti dal piano regionale, anche attraverso la realizzazione di azioni e processi di aggiornamento, riqualificazione e mobilità.

Art. 27.

Mobilità del personale e collaborazioni professionali

1. La Regione Molise non riconosce agli enti convenzionati rapporti di lavoro a tempo indeterminato oltre quelli previsti dall'albo di cui all'articolo precedente.

2. Gli operatori non impegnati in attività presso l'ente di appartenenza vengono utilizzati presso altri soggetti gestori nell'ambito territoriale previsto dal C.C.N.L. di categoria.

3. Gli incarichi vanno affidati sulla base di una tabella di corrispondenza che preveda per l'insegnamento di ciascuna materia/area disciplinare i requisiti professionali e/o formativi necessari. Tale tabella viene approvata dalla Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornata annualmente.

4. La immotivata non accettazione della mobilità da parte dell'operatore incaricato comporta da parte della Regione l'automatismo non riconoscimento dei costi relativi all'ente di appartenenza.

5. Per insegnamenti relativi a particolari innovazioni tecniche e procedurali ci si può avvalere della testimonianza di un esperto con un rapporto di collaborazione professionale che non superi, di norma, il 30% della durata oraria della materia/area disciplinare.

6. Durante la testimonianza il docente titolare della materia/area disciplinare è tenuto alla presenza in aula/laboratorio.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

Fondi per la formazione professionale

1. I finanziamenti regionali per il sistema di formazione professionale ed i contributi confluiscono nel bilancio regionale, articolato per capitoli in relazione alla provenienza ed alla desti-

nazione delle risorse, il cui ammontare è stabilito annualmente con legge di bilancio regionale tenendo conto delle indicazioni del piano triennale delle politiche attive del lavoro.

2. La legge di bilancio stabilisce altresì la quantità di risorse finanziarie destinate:

a) alle attività di spettanza regionale e/o delegate distinguendo i finanziamenti per le singole attività previste dalla presente legge;

b) alle attività di spettanza dei soggetti convenzionati.

3. Il finanziamento per le attività formative corsuali è riferito al reddito allievi, alla preparazione corsi, al funzionamento ed alla gestione dei corsi e delle azioni formative, al vitto, all'alloggio ed ai viaggi per la formazione.

4. Agli enti convenzionati di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78 vengono inoltre riconosciute le spese di funzionamento del Centro di formazione professionale fino ad un massimo del 2% del fondo di dotazione assegnato, in proporzione al volume di attività assegnata.

5. Alle Province viene riconosciuta una somma pari al 5% del fondo di dotazione assegnato per i Centri di formazione professionale ricadenti per competenza territoriale.

Art. 29.

Fondo speciale per il personale degli enti convenzionati

1. Allo scopo di assicurare correttezza nelle procedure di erogazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese per la retribuzione, e oneri connessi, del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni secondo le modalità specificate nei successivi commi.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo concernono il solo personale dipendente dagli enti di cui al comma 1, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, impiegato e da impiegare in attività formative e di supporto comunque autorizzate e finanziate dalla Regione.

3. All'inizio di ciascun anno la Giunta regionale trae ordini di pagamento per costituire un fondo presso la tesoreria regionale, a valere sugli stanziamenti di competenza del capitolo di spesa concernenti la formazione professionale.

4. L'entità massima del fondo è determinata dalla stessa Giunta per l'ammontare del 60% delle spese per il personale, determinato nella misura del 70% dell'entità dei piani, programmi e progetti deliberati nell'esercizio precedente.

5. I movimenti di anticipazione dal fondo costituito ai sensi del precedente comma 3 sono disposti traendo titoli di spesa sull'apposito capitolo sussistente nelle partite di giro dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

6. Ad avvenuta definizione dei programmi e dei provvedimenti riguardanti le attività annuali di cui al comma 2 del presente articolo, si provvede, con i vari atti di impegno e liquidazione, a reintegrare le somme anticipate, accertando e riscuotendo gli importi al capitolo corrispondente delle partite di giro dello stato di previsione dell'entrata.

7. L'Istituto tesoriere è autorizzato ad effettuare anticipazioni sul fondo a favore degli enti di cui al comma 1, sulla base di titoli di spesa tratti a seguito di ordinanza del Presidente della Giunta regionale.

8. Le anticipazioni sono disposte entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno e debbono essere sistemate, nei modi indicati nei precedenti commi 5 e 6, entro il 31 dicembre dello stesso anno, se del caso anche con ricorso a procedure coattive.

9. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno le attività corsuali e di supporto proposte o affidate agli enti di cui alla presente legge non risultino ancora autorizzate, gli enti medesimi possono beneficiare della anticipazione riferita all'ammontare delle attività autorizzate nell'anno precedente nei limiti però del 50% rispetto a quelli fissati dal precedente comma 4.

10. Gli enti concorderanno le modalità di gestione del servizio di tesoreria con l'Istituto di credito presso il quale verranno accreditate le anticipazioni e le successive erogazioni ordinarie.

TITOLO V

COMPETENZE ISTITUZIONALI

Art. 30.

Competenze della regione

1. Alla Regione competono le funzioni relative alla programmazione, regolamentazione, indirizzo, coordinamento e valutazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge.

2. In particolare spettano alla Regione:

i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato; la predisposizione e la approvazione di piani pluriennali e di programmi annuali regionali comunitari;

la valutazione delle proposte formative, il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati ottenuti anche in relazione alle risorse impegnate;

la gestione dell'albo regionale degli operatori degli enti convenzionati di cui all'art. 26;

la promozione, il coordinamento e l'attuazione delle attività di studio e ricerca (relative al mercato del lavoro, alle figure e ai ruoli professionali, alle metodologie e tecnologie didattiche, alle metodologie per la pianificazione e valutazione degli interventi formativi), di sperimentazione e produzione di sussidi tecnico-didattici e per l'orientamento professionale, di formazione per il personale impegnato nell'orientamento e formazione professionale;

la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Province e sulle attività formative e/o non formative di rilevanza regionale.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente la Giunta regionale può avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di organismi di ricerca e di formazione pubblici e privati.

Art. 31.

Delega alle province

1. La Regione delega alle Province competenti per territorio:

la gestione amministrativa dei Centri di formazione professionale e la realizzazione di interventi formativi di rilevanza provinciale;

la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle attività formative convenzionate;

la nomina delle commissioni giudicatrici delle prove finali e il rilascio dell'attestato di qualifica e di specializzazione secondo le modalità dell'art. 17;

l'attività operativa connessa alla raccolta dei dati per la valutazione degli interventi formativi realizzati;

la stipula e la revoca delle convenzioni con i soggetti abilitati a gestire la formazione professionale e gli adempimenti conseguenti relativi all'erogazione dei finanziamenti e alla rendicontazione.

2. La Giunta regionale provvede ad assegnare alle Province il personale necessario per l'espletamento delle competenze delegate utilizzando, di preferenza, il personale di ruolo della Regione in servizio presso i Centri di formazione professionale o presso altre strutture formative nonché presso le strutture regionali che attualmente svolgono le funzioni delegate.

3. I beni mobili ed immobili dei Centri di formazione professionale di proprietà della Regione sono attribuiti alle Province in prestito d'uso gratuito.

4. L'inizio dell'esercizio della delega di cui al comma 1 viene fissato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

Qualora le Province non adempiano alle funzioni delegate, omettendo tali doveri o non rispettando termini precorati, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, si sostituisce ai soggetti delegati e può proporre al Consiglio regionale la revoca delle funzioni delegate, a norma dell'articolo 63 dello statuto.

6. Per la realizzazione di attività a carattere interprovinciale realizzate a titolarità regionale possono essere utilizzati, mediante apposite convenzioni, le sedi, le strutture, le dotazioni e il personale trasferiti alle Province mediante l'istituto della delega.

Art. 32.

Organizzazione

1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni definite dalla presente legge, la struttura organizzativa del Settore formazione professionale, così come prevista dalla legge regionale n. 14/85, viene modificata secondo quanto riportato nell'allegato «A».

2. Le competenze del Settore formazione professionale e l'organico sono quelli risultanti rispettivamente dagli allegati «B» e «C» fermo restando la dotazione organica complessiva regionale prevista dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per l'espletamento di indagini, studi, ricerche e attività la cui complessità postuli l'apporto di capacità professionali diversificate possono essere costituiti gruppi di lavoro intersettoriali, con apporti anche esterni.

4. Per le attività ed i compiti previsti dal precedente comma 3, la Regione Molise opera in stretta collaborazione con l'Agenzia regionale dell'impiego di cui alla legge n. 56/87, la Commissione regionale dell'impiego di cui alla legge n. 863/84 e successive integrazioni e modificazioni, l'URLMO, l'Osservatorio del mercato del lavoro.

5. La collaborazione con i soggetti di cui al precedente comma, da definire attraverso apposite convenzioni non onerose, è finalizzata:

- allo scambio di dati, informazioni ed elaborazioni;
- alla consulenza in ordine alla definizione dei piani e dei programmi formativi, da inserire nei singoli piani di lavoro e negli atti di programmazione.

Art. 33.

Consorzio regionale per i servizi formativi

1. La Regione Molise, entro il 31 dicembre 1995, promuove la costituzione di un consorzio aperto alla partecipazione delle Province e dei soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), finalizzato ad attività di studio ed erogazione di servizi nel campo delle politiche formative ed occupazionali. La quota di partecipazione della Regione non può essere inferiore al 51% del capitale iniziale.

2. Le attività ed i servizi possono essere resi a soggetti pubblici e privati e riguardano:

- l'osservazione ed il monitoraggio del mercato del lavoro;
- l'analisi del fabbisogno formativo;
- la programmazione e la progettazione di azioni formative;
- la misurazione ed il monitoraggio relativamente alla valutazione *ex ante in itinere*, ed *ex post* delle attività formative;
- l'orientamento professionale;
- la produzione di sussidi formativi, informativi anche su supporto informatico.

3. I rapporti tra la Regione ed il consorzio di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti da convenzioni quadro di durata quinquennale, nonché dai programmi operativi annuali definiti dalla Giunta Regionale.

4. Il consorzio si avvale, in via prioritaria, degli operatori iscritti nella sezione c) dell'albo di cui all'art. 26 per le funzioni ed attività operative di cui al precedente comma 2 e degli operatori delle sezioni a) e b) per le funzioni amministrative e di servizio. Gli operatori vengono utilizzati dal consorzio con un contratto di rapporto lavoro a tempo indeterminato, regolamentato, per quanto di pertinenza, dal C.C.N.L. degli operatori degli enti convenzionati della formazione professionale.

5. Le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa, la dotazione organica di personale definita in relazione ai diversi ambiti operativi e funzioni, i criteri e le modalità di selezione del

personale, nonché la dotazione finanziaria iniziale, le competenze economiche del direttore sono stabiliti all'atto della costituzione formale del consorzio.

6. Gli operatori iscritti nella sezione c) dell'albo di cui all'art. 26 che muondano essere assunti dal consorzio devono esprimere la propria volontà entro e non oltre il 30° giorno successivo alla costituzione del consorzio.

7. In via transitoria la Giunta regionale potrà utilizzare gli operatori della formazione professionale degli enti convenzionati in mobilità, inquadrandoli nella sezione c) dell'albo di cui all'art. 26, in attività di servizio così come individuate nel comma 2 del presente articolo.

8. La modificazione organizzativa e la responsabilità scientifica delle attività del consorzio vengono affidate ad un tecnico di comprovata competenza con contratto a termine rinnovabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 34.

Norme di accesso per la copertura di posti vacanti nell'amministrazione regionale.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 32 della presente legge ed allo scopo di realizzare la contrazione della consistenza numerica degli operatori della formazione professionale iscritti nell'Albo regionale di cui al precedente art. 26, una quota parte non inferiore al 30% nei concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili presso la Regione o gli Enti sub-regionali, dopo perfezionamento degli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle leggi n. 537/1993 e n. 724/1994 e nei limiti indicati dalle stesse, sarà riservata agli operatori della formazione professionale che svolgono le funzioni indicate nelle sezioni dello stesso Albo regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Enti gestori di attività formative a titolarità gestionali in convenzione e finanziate dalla Regione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai singoli livelli regionali.

2. Per partecipare alla riserva dei posti di cui al presente articolo, gli operatori della formazione professionale devono:

- essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'accesso all'impiego regionale, fatta eccezione per i limiti di età: non maturare, nel biennio successivo alla data del provvedimento che approva il bando di concorso, i requisiti di legge richiesti per il collocamento obbligatorio in quiescenza.

3. Ai fini dei comiti precedenti, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che si rendono tali durante il periodo di vigenza delle relative graduatorie degli idonei.

4. Valgono le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/88.

5. La Giunta regionale provvede annualmente alla ricognizione dei posti disponibili ed alla copertura degli stessi con le modalità e procedure previste dalla presente legge e dalle elture normative centrali e regionali in vigore.

Art. 35.

Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio

1. Allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui al primo comma del precedente art. 34 e nell'ambito degli interventi per la promozione, lo sviluppo della imprenditorialità e per il sostegno dell'occupazione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare incentivi finanziari agli Enti di formazione professionale, nei limiti del 5% degli impegni di spesa relativi a Piani annuali di F.P. e limitatamente al quinquennio 1995-99, in rapporto al numero degli operatori dimessi dall'Albo regionale di cui al precedente articolo 26 almeno un quinquennio prima del termine stabilito per il pensionamento obbligatorio.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale le modalità, i criteri di parametrizzazione delle situazioni incentivanti ed i relativi piani di finanziamento.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Riequilibrio gestionale degli enti di formazione

1. Per conseguire il risanamento delle situazioni di passività degli Enti gestori, relative agli anni formativi 1982-93, la Regione riconosce le spese sostenute dagli stessi per oneri di gestione, retribuzioni e relativi contributi obbligatori per il personale in mobilità, compresi gli oneri aggiuntivi sostenuti dagli Enti in esecuzione di sentenze passate in giudicato, ovvero di accordi transattivi ritenuti, dalla Regione, convenienti per l'Ente medesimo.

2. A tal fine viene istituito, per il triennio 1995-97, con leggi regionali approvative dei bilanci di competenza, apposito fondo con una dotazione annuale non superiore a 1.500 milioni.

3. I contributi saranno erogati dalla Giunta regionale in sede di esame dei rendiconti relativi agli anni 1982-93 e saranno conguagliati con eventuali risultanze a debito nei confronti della Regione.

4. Non saranno in nessun caso riconosciuti gli oneri di cui al primo comma, già coperti da finanziamenti regionali.

Art. 37.

Funzioni provvisorie

1. In fase di prima attuazione ove l'organizzazione delle attività del Settore formazione professionale non sia realizzata totalmente attraverso le strutture ed il personale regionale, o sia realizzata parzialmente dalle stesse, la Giunta regionale vi provvede mediante le strutture di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, attraverso il personale di detti organismi, purché si tratti di personale dipendente in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed assunto entro la data del 30 giugno 1986 e che abbia frequentato corsi regionali diretti a fornire abilità professionali in materia di mercato del lavoro, orientamento, informatica, consulenza alle piccole e medie imprese, audiovisivi o sia stato adibito a compiti operativi analoghi documentabili.

2. Il ricorso agli enti indicati nel precedente comma è attuato attraverso le seguenti fattispecie, congiuntamente o in termini alternativi:

a) affidamento dei servizi in ambito territoriale predeterminato dalla Giunta regionale, mediante convenzione con gli organismi indicati al comma 1, con l'obbligo di utilizzare il personale ivi precisato;

b) integrazione delle dotazioni di personale regionale delle strutture periferiche pubbliche, ovvero costituzione integrale delle dotazioni di tali strutture con il personale di cui al comma 1, da utilizzare in convenzione con gli organismi datori di lavoro, e da porre sotto la direzione del responsabile della struttura periferica regionale di destinazione.

3. Per il personale di cui al comma 1 del presente articolo, sempre che ricomprende in quello assunto a tempo indeterminato entro la data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzato dalla Regione mediante convenzione con gli enti di appartenenza per periodi non superiori all'anno ed anche nel caso di rinnovo delle convenzioni ed utilizzazioni, non si dà luogo all'instaurazione di rapporti ai lavoro a termine o a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell'ente Regione ovvero alla immissione nei ruoli del personale regionale. Il numero del personale da utilizzare in convenzione è stabilito dalla Giunta regionale, sentiti gli enti e le organizzazioni sindacali. La valutazione di utile impiego del personale di cui al comma 1 è riferita alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 38.

Norme abrogate

1. Le leggi regionali n. 3 del 17 novembre 1983, n. 14 del 28 ottobre 1987 e n. 27 del 29 maggio 1990 sono abrogate.

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'art. 4, comma 5, e art. 21, comma 2, della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in appositi capitoli del Titolo I, Sezione 2^a, Rubrica 3^a, Settore 5^o dello stato di previsione delle uscite.

2. Gli oneri derivanti dall'art. 28, comma 2, lettere «A» e «B», della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in appositi capitoli del Titolo II, Sezione 2^a, Rubrica 3^a, Settore 5^o dello stato di previsione delle uscite.

3. Gli oneri derivanti dalla quota della compartecipazione regionale per il finanziamento dei fondi di cui all'art. 33, comma 1, della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in apposito capitolo del Titolo I, Sezione 2^a, Rubrica 3^a, Settore 5^o dello stato di previsione delle uscite.

4. Gli oneri derivanti dall'art. 35 della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale della spesa da iscriversi in apposito capitolo del Titolo I, Sezione 2^a, Rubrica 3^a, Settore 5^o dello stato di previsione delle uscite.

5. Gli oneri derivanti dall'art. 36 della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale della spesa da iscriversi in apposito capitolo del Titolo I, Sezione 2^a, Rubrica 3^a, Settore 5^o dello stato di previsione delle uscite.

6. I maggiori oneri derivanti dall'art. 34 della presente legge sono posti a carico del capitolo di spesa n. 4000 in genere a stipendi ed assegni fissi di carattere continuativo al personale.

Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale della spesa.

Art. 40.

Norma transitoria

1. Nelle more della attuazione delle nuove procedure di cui al precedente art. 29, al fine di tutelare le erogazioni a personale iscritto negli albi di cui all'art. 26, restano in vigore non oltre il 31 dicembre 1996 gli articoli 21 e 38 della legge regionale n. 3/83 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 41.

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 30 marzo 1995

DI GIANDOMENICO

(Omissis).

95R0612

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 10.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali

1. Il trattamento indennitario dei Consiglieri regionali si articola in:

- indennità di carica;
- indennità di diaria;
- indennità di funzione;
- indennità di missione;
- indennità per fine mandato ed assegno vitalizio.

CAPO II

INDENNITÀ DI CARICA, INDENNITÀ DI DIARIA E INDENNITÀ DI FUNZIONE

Art. 2.

Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica dei Consiglieri regionali è stabilita nella misura del 63 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. Le variazioni dell'indennità di carica, percepita dai componenti della Camera dei Deputati, determinano una variazione proporzionale della indennità dei Consiglieri regionali ad essa

ragguagliata. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza degli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.

5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Nel caso in cui il consigliere persiste nell'inadempienza, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.

Art. 3.

Indennità di diaria e trattenute

1. Ai Consiglieri regionali è corrisposta, per attività inerenti il loro mandato, una diaria di lire «1.080.000» mensili. L'Ufficio di Presidenza può decidere di non corrispondere, in tutto o in parte, la diaria ai Consiglieri assenti e senza giustificato motivo.

2. Ai Consiglieri, che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio regionale ed a quelle dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni consiliari permanenti, sempre che queste ultime si tengano in giorni diversi da quelli delle riunioni del Consiglio, sarà trattenuta una somma pari ad un dodicesimo della diaria prevista dal presente articolo.

Art. 4.

Trattenuta sulla indennità di carica

1. Sull'indennità di carica, di cui all'art. 2, è disposta una trattenuta mensile obbligatoria, nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione della indennità di cui all'art. 1 lettera e).

2. I Consiglieri che, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 5.

Diritto alla indennità di carica ed alla diaria

1. La corresponsione dell'indennità di carica e diaria decorre dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto.

2. L'indennità di carica cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quella dell'anticipato scioglimento dello stesso.

3. L'indennità di diaria viene corrisposta sino al 45° giorno antecedente le elezioni con esclusione dei Consiglieri che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 6.

4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura le indennità di carica e di diaria, sono corrisposte rispettivamente sino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.

Art. 6.

Indennità di funzione

1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni competenti, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2 e 3, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

a) Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;

b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vice Presidenti del Consiglio regionale ed al Presidente della Commissione del Piano di Sviluppo: indennità di funzione pari al 20 per cento;

c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nonché al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: indennità di funzione pari al 10 per cento;

d) ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari ed ai Presidenti delle Commissioni Speciali, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio: indennità di funzione pari al 5 per cento;

e) ai Segretari delle Commissioni consiliari ed ai Vice Presidenti delle Commissioni Speciali, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio: indennità di funzione pari al 3 per cento.

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il Consigliere non riletto, che eserciti tale funzione, continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattative di cui all'art. 4, fino alla scadenza della proroga.

CAPO III

TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE

Art. 7.

Trattamento di missione

1. Il Consigliere regionale inviato fuori regione in missione per conto del Consiglio o della Giunta regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalità che saranno rispettivamente stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta.

2. Il Consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1) della tabella «A» allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata all'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare dell'indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 1, 6° comma della citata legge n. 417 del 1978, e successive modificazioni.

4. Al consigliere in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di vitto nonché di alloggio, in esercizi non di lusso. In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio e due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto ed alloggio.

5. L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata del 50 per cento per le trasferte effettuate all'estero.

6. Al Consigliere regionale che, su designazione del Consiglio, faccia parte di Commissioni speciali o di altri Organismi costituiti presso la regione, per la partecipazione alle relative

riunioni che si svolgano fuori della sua abituale residenza ed in giorni diversi da quelli delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni permanenti, spetta una indennità di missione giornaliera, senza pernottamento, di lire 50.000 oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto. Non spetta l'indennità per le missioni di durata inferiore a 6 ore. Tale rimborso, nel caso di trasporto effettuato con automezzo proprio, sarà corrisposto nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio della distanza chilometrica tra la sede della residenza del Consigliere e quella della riunione della Commissione e dell'organismo di appartenenza.

7. L'indennità di missione giornaliera spetta anche al Consigliere regionale che disponga di un'autovettura di servizio.

Art. 8.

Rimborso spese trasporto

1. Il rimborso compete al Consigliere regionale per ogni giornata di presenza alle sedute del Consiglio regionale, della conferenza dei Presidenti di gruppo e delle Commissioni consiliari permanenti di appartenenza ed è stabilito nella misura del costo chilometrico, pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per il doppio della distanza tra il luogo di residenza abituale del Consigliere e la sede del Consiglio regionale, arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.

2. Qualora il Consigliere e le Commissioni consiliari permanenti tengano riunioni lo stesso giorno ed il Consigliere partecipi ad una sola di tali riunioni, il rimborso di cui al precedente comma è ridotto alla metà.

3. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione, in via permanente, un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

CAPO IV

INDENNITÀ DI FINE MANDATO ED ASSEGNO VITALIZIO

Art. 9.

Indennità di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non si ripresentino candidati, che non siano riletto, o che cessino dalla carica nel corso della legislatura, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all'art. 4. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

2. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del Consigliere.

3. L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

4. L'indennità non spetta, per il periodo in cui il Consigliere si trova nelle condizioni di cui al successivo art. 23 comma primo.

Art. 10.

Misura della indennità di fine mandato

1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'art. 2 percepita dal Consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità.

2. La frazione di anno inferiore a sei mesi ed un giorno non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero. Per il periodo così computato come mandato, deve essere corrisposto il contributo obbligatorio di cui all'art. 4.

3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quelle per le quali ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi sino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

In nessun caso può essere corrisposto al Consigliere regionale per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

Art. 11.

Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età, che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 4 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 14.

2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 13, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o gli aventi diritto alla quota di cui all'art. 18.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 4.

Art. 12.

Consiglieri inabili al lavoro

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o fare eseguire, in merito, ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, o la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempie.

Art. 13.

Accertamento della inabilità permanente

1. L'accertamento di inabilità di cui all'art. 12 è compiuto da un collegio medico composto di 3 membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a pieno carico lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella a) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Art. 14.

Contributi volontari

1. Il Consigliere che abbia versato i contributi di cui all'art. 4 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30 mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a con-

seguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.

2. Il Consigliere, che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1, deve presentare domanda scritta, al Presidente del Consiglio regionale, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro 180 giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza del diritto. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineligibile.

Art. 15.

Restituzione contributi versati - Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizio

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 14 ha diritto, a richiesta, alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieleto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale. L'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 16.

Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 2 spettante ai Consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno.

2. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata per cinque anni di anzianità contributiva nel 20 per cento sull'indennità di cui al primo comma, elevabile di punti tre per ogni anno di effettiva contribuzione sino al 50 per cento per contribuzione di 15 anni ed oltre.

4. Nell'ipotesi prevista all'art. 12, comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Art. 17.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto, d'ufficio, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 18.

Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 4 - Assegno di reversibilità

1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui all'art. 4, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai figli di una quota pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del 26° anno di età, solo se studenti, salvo il caso di totale invalidità, a proficuo lavoro, accertata con le modalità di cui all'art. 13. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consigliere, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio di mandato consigliere; in tale caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.

5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. L'assegno di reversibilità non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato.

Art. 19.

Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio

1. Qualora il decesso del Consigliere avvenga per cause di servizio la quota dell'assegno compete agli aventi diritto, nella misura di cui all'art. 18, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e degli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 4. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

Art. 20.

Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'art. 18 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere ed è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.

3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.

CAPO V

DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE - SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE.

Art. 21.

Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti, e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competano alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui al seguente articolo 22.

Art. 22.

Opzione circa il trattamento economico

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 21 possono optare, in luogo della indennità consigliere, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico della amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consigliere si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i Consiglieri della Regione.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'art. 6, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, di presenza e diaria, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione, i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere optante appartiene, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale; se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

Art. 23.

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali

1. La corresponsione dell'indennità di cui agli articoli 2, 3, 4 e delle eventuali indennità speciali è sospesa di diritto:

a) nei casi di cui all'art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 «Norme in materia di elezione e nomina presso le Regioni o gli enti locali»;

b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia-cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione delle libertà personali del Consigliere o dalla sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 16/1992, e successive modificazioni, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre ai casi indicati nell'art. 15 comma 4-*quater*, della legge n. 55/1990, come modificato dalla legge n. 16/1992, e dall'art. 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

La sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p.

Art. 24.

Assegno di cui alla legge 12 gennaio 1994, n. 30

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 23 al Consigliere regionale spetta, con decorrenza, dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica, di cui all'art. 2, ridotta del 50 per cento.

2. Il Consigliere sospeso, ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della ritenuta nella misura di cui all'art. 4 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo interno di Previdenza dei Consiglieri della Regione Calabria, istituito con legge regionale 24 maggio 1980, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Tutte le attività, le passività e le funzioni del Fondo sono trasferite al Bilancio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al Bilancio della Regione.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le spese per le indennità dei Consiglieri regionali, previste dall'art. 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi dell'art. 15 ed in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso Fondo di previdenza, sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del Bilancio del Consiglio regionale.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

Art. 26.

Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 16 la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11; 4 giugno 1987, n. 19; 19 febbraio 1990, n. 12; 9 settembre 1994, n. 22.

3. Gli assegni vitalizi sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati, nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2, dell'art. 16, con riferimento alla indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'assegno così rideterminato è incrementato dal 10 gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.

Art. 27.

Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

- legge regionale 10 novembre 1972, n. 6;
- legge regionale 29 aprile 1975, n. 14;
- legge regionale 10 settembre 1978, n. 15;
- legge regionale 10 settembre 1978, n. 17;
- legge regionale 23 dicembre 1981, n. 22;
- legge regionale 14 marzo 1985, n. 8;
- legge regionale 19 aprile 1985, n. 19;
- legge regionale 4 agosto 1986, n. 30;
- legge regionale 31 luglio 1988, n. 18;
- legge regionale 5 maggio 1990, n. 51;
- legge regionale 13 aprile 1992, n. 4;
- legge regionale 5 giugno 1992, n. 5;
- legge regionale 27 maggio 1994, n. 15;
- legge regionale 26 ottobre 1994, n. 25.

2. Sono abrogate, altresì, tutte le altre norme della legislatura regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le trattenute di cui agli articoli 3, 4, 14, 15, 18 e 24 della presente legge sono versate in conto entrate nel Bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Art. 29.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 aprile 1995

VERALDI

95R0698

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOTCIA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinati agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 109.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 697.000 - semestrale L. 378.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento dalla Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.390
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.600
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85062149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082160



* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 9 5 *

L. 2.600